

Novità fiscali del 23 aprile 2009: tutti i chiarimenti sulla deducibilità degli interessi passivi; società di persone: le spese su trasferte dei soci sono interamente deducibili; legge sulla privacy: redazione del DPS o semplice autocertificazione; risarcimento del danno all'immagine del professionista

Pubblicato il 23 aprile 2009

tutti i chiarimenti sulla deducibilità degli interessi passivi; società di persone: le spese su trasferte dei soci sono interamente deducibili; legge sulla privacy: redazione del DPS o semplice autocertificazione; risarcimento del danno all'immagine del professionista

#### **Indice fisco oggi:**

**1) Reddito di impresa: Ulteriori chiarimenti sulla disciplina della deducibilità degli interessi passivi (enti non profit senza limiti)**

**2) Società di persone: Le spese su trasferte dei soci sono interamente deducibili**

**3) Legge sulla privacy: redazione del Dps o semplice autocertificazione**

**4) Brevi fiscali e previdenziali**

**5) Risarcimento del danno all'immagine del professionista: imposizione fiscale chiarita dalle Entrate**

## **1) Reddito di impresa: Ulteriori chiarimenti sulla disciplina della deducibilità degli interessi passivi (enti non profit senza limiti)**

Il legislatore ha sottratto alle limitazioni in tema di deducibilità degli interessi passivi gli oneri e proventi finanziari derivanti da operazioni di natura commerciale.

Pertanto, gli **interessi passivi impliciti derivanti da operazioni di natura commerciale** – al pari di quelli esposti in bilancio, secondo corretti principi contabili, qualora derivanti da rapporti diversi da quelli aventi una causa finanziaria – non assumono rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 96 del TUIR e **sono**, pertanto, **interamente deducibili**, purché assistiti dal requisito dell'**inerenza** allo svolgimento dell'attività d'impresa.

Per quel che riguarda gli interessi attivi derivanti dai medesimi rapporti, gli stessi assumono, al contrario, sempre rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 96, qualora derivino da crediti di natura commerciale, siano essi impliciti che espliciti.

La rilevanza di detti interessi attivi nell'ambito dell'art. 96 del TUIR comporta un più ampio plafond di interessi passivi deducibili posto che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 96 del TUIR, gli interessi passivi (ed oneri assimilati) sono, comunque, deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi (e proventi assimilati).

### **Interessi virtuali derivanti da operazioni con le pubbliche amministrazioni**

La norma offre al contribuente che opera con la pubblica amministrazione, per l'eventuale ritardo nel pagamento dei corrispettivi, la possibilità di aumentare l'ammontare degli interessi passivi deducibili mediante l'incremento del plafond degli interessi attivi.

In sostanza, il creditore che riceve i pagamenti dalla P.A. in ritardo e può essere, per tale motivo, indotto ad incrementare il proprio indebitamento, può considerare tra gli interessi attivi anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, imputabili ai suddetti pagamenti tardivi.

Gli **interessi attivi virtuali** devono essere calcolati con decorrenza dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento e fino alla data di incasso del corrispettivo.

Riguardo alla definizione di pubblica amministrazione (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165), vi rientrano:

Lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30.07.1999, n. 300, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

### **Interessi relativi a contratti di leasing**

La "quota di interessi impliciti desunta dal contratto" di leasing è soggetta alle regole previste dall'art. 96 del TUIR.

Pertanto, occorre determinare, in base alle risultanze del contratto di locazione finanziaria, l'ammontare degli interessi passivi (impliciti nei canoni) relativi al periodo d'imposta e tenerne conto ai fini del calcolo di deducibilità di cui all'art. 96 del TUIR.

Individuare la quota di interessi impliciti nel canone di leasing risulta agevole per i soggetti IAS/IFRS adopter, i quali dovranno fare riferimento alla quota di interessi passivi impliciti ordinariamente imputata a conto economico a seguito della contabilizzazione dell'operazione in conformità allo IAS 17, se maggiore a quella "desunta dal contratto".

Tuttavia, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, possono continuare a fare riferimento al criterio di individuazione forfetaria degli interessi impliciti dettato, ai fini dell'IRAP, dall'art. 1 del D.M. 24.04.1998.

## Interessi esclusi

L'art. 96, comma 1, del TUIR esclude espressamente dal proprio ambito oggettivo di applicazione gli interessi passivi e gli oneri assimilati compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 110 del TUIR.

Tale norma dispone, quale regola generale, che *“si comprendono nel costo (dei beni) anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali”*, con le seguenti eccezioni:

- nel costo (di acquisto o fabbricazione) dei beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono *“gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge”*.

- nel **costo degli immobili** alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa (c.d. **“immobili-merce”**) si comprendono gli **interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione**.

**Detti oneri finanziari sono**, pertanto, **esclusi dalle limitazioni** previste dall'art. 96 del TUIR, nella misura in cui risultino compresi nel costo fiscale dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR.

Per quanto riguarda, invece, gli interessi passivi relativi all'acquisizione di immobili destinati alla successiva rivendita o locazione, si applica la regola generale sopra indicata secondo la quale non si comprendono nel costo dei beni gli interessi passivi.

Pertanto, sugli **interessi passivi sostenuti per l'acquisizione di immobili-merce si applicano i limiti di deducibilità** previsti dall'art. 96 del TUIR.

Non rientrano, infine, nel campo di applicazione dell'art. 96 del TUIR, gli interessi passivi imputati secondo corretti principi contabili ad incremento del costo delle rimanenze di beni o servizi oggetto dell'attività dell'impresa, diversi dagli immobili.

Sono parimenti esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 96 anche gli interessi passivi relativi a prestiti contratti per la realizzazione dei lavori su commessa purché correttamente imputati ad aumento del valore delle rimanenze.

Diversamente, gli interessi passivi relativi a finanziamenti concessi per la realizzazione di lavori su commessa e non imputati ad aumento delle rimanenze potranno essere dedotti dal reddito dell'esercizio in base a quanto disposto dall'art. 96 del TUIR.

### **Deducibilità degli interessi passivi per l'acquisizione di immobili patrimoniali**

Gli interessi passivi di finanziamento contratti per la costruzione o per l'acquisto degli immobili-patrimonio, che non rientrano nella previsione di cui all'articolo 90, comma 2 del TUIR, sono deducibili, per i soggetti IRES, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 96 del TUIR.

Per gli immobili-patrimonio destinati alla locazione gli interessi (per finanziamenti garantiti da ipoteca) sono deducibili, per un periodo transitorio, senza limiti.

Affinché la previsione di deducibilità tout court degli interessi passivi ipotecari possa trovare applicazione è necessario che il mutuo ipotecario abbia ad oggetto gli stessi immobili successivamente concessi in locazione.

Si tratta degli interessi corrisposti per l'acquisto o la costruzione degli immobili.

### **Calcolo del ROL**

Ai fini del calcolo del ROL è necessario fare riferimento alle voci indicate nel conto economico che rappresentano la gestione caratteristica della società.

In linea generale, le società che adottano i principi contabili internazionali non hanno l'obbligo di seguire uno schema di conto economico predefinito, per cui le stesse devono individuare tra le voci del conto economico redatto sulla base dei suddetti principi quelle corrispondenti alle voci

contenute nello schema di conto economico di cui all'art. 2425 del c.c., indicate dalla norma.

Per le società di investimento immobiliare quotate (SIIQ), è necessario considerare che le stesse si avvalgono di due distinti regimi contabili e fiscali.

La determinazione del ROL rilevante ai fini del calcolo degli eventuali interessi passivi indeducibili deve essere effettuata esclusivamente con riguardo alle attività diverse da quella di locazione immobiliare.

L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 96 del TUIR consente al contribuente, a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, di portare ad incremento del ROL dei successivi periodi di imposta l'eventuale quota del ROL non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza.

In sostanza, per un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, sarà possibile a partire dal 2010 riportare in avanti l'eventuale importo del ROL inutilizzato nel corso del medesimo anno.

Detto importo andrà ad incrementare il 30% del ROL del successivo periodo di imposta, al quale commisurare gli interessi passivi da dedurre.

Tale disposizione consente di riportare agli esercizi successivi, senza alcun limite temporale, il ROL maturato in un determinato periodo di imposta e nello stesso non utilizzato ai fini del confronto di cui all'art. 96, comma 1, primo periodo.

<b>Esempio di riporto dell'eccedenza del ROL</b>		
	Anno 2010	Anno 2011
a) Valore della produzione	100.000	100.000

b) Costi della produzione	70.000	70.000
c) Ammortamenti	10.000	10.000
d) Canoni di leasing	15.000	15.000
e) ROL dell'esercizio (a - b + c + d)	55.000	55.000
f) 30% del ROL	16.500	16.500
g) Riporto eccedenze 30% ROL anni precedenti	-	6.500
h) Limite complessivo del ROL	16.500	23.000
i) Interessi Passivi	15.000	35.000
l) Interessi Attivi	5.000	5.000
m) Interessi passivi netti di periodo (i-l)	10.000	30.000
n) Eccedenza Interessi Passivi Deducibili	10.000	23.000
o) Eccedenza Interessi Passivi Indeducibili (m - n)	-	7.000
p) 30% del ROL riportabile (h-m)	6.500	-

Il mancato utilizzo dell'eccedenza di ROL nel caso siano presenti interessi passivi netti indeducibili comporterà l'impossibilità di utilizzare il ROL eccedente - per una quota pari

all'ammontare degli interessi passivi indeducibili - negli anni successivi, comportando di fatto la perdita della predetta eccedenza di ROL utilizzabile (ma di fatto non utilizzata) in compensazione.

Inoltre, nel caso di contestuale presenza di ROL disponibile e di perdite fiscali pregresse, l'eventuale eccedenza di interessi passivi netti indeducibili dovrà essere compensata prioritariamente con l'eccedenza di ROL e, una volta esaurita questa, mediante le perdite pregresse.

Pertanto, l'eccedenza di ROL, la stessa dovrà essere prioritariamente utilizzata per compensare l'eventuale eccedenza di interessi passivi netti indeducibili dell'esercizio in corso ovvero di esercizi precedenti.

Ne consegue che il contribuente tenuto all'applicazione della disciplina dell'art. 96 non può riportare in avanti per il medesimo periodo d'imposta eccedenze di ROL inutilizzato ed eccedenze di interessi passivi netti indeducibili.

Il riporto in avanti dell'eccedenza di ROL è, pertanto, consentito solo nelle seguenti ipotesi:

-assenza di interessi passivi netti (di periodo o pregressi) da compensare;

- importo degli interessi passivi netti (di periodo o pregressi) inferiore alla disponibilità di ROL (di periodo o, se del caso, riveniente da annualità pregresse).

### **Riporto dell'eccedenza di interessi passivi netti indeducibili a periodi di imposta successivi**

Qualora in un determinato periodo di imposta l'importo degli interessi passivi netti è superiore al 30% del ROL, l'eccedenza (che in quel periodo d'imposta deve essere, in ogni caso, "sterilizzata" all'atto della determinazione del reddito imponibile) può essere recuperata in deduzione nei periodi di imposta successivi; tuttavia, tale deduzione è consentita esclusivamente qualora, in detti successivi periodi, l'importo degli interessi passivi maturati eccedenti gli interessi attivi sia inferiore al 30% del ROL di competenza.



